

ATTO COSTITUTIVO

integrante anche lo STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "FRAPARENTESI"

Art. 1

Denominazione - sede - durata

1. L'Associazione denominata FraParentesi è costituita in data 21/07/20016 fra le seguenti persone:

- 1) Daniela Abbatantuono, c.f. BBTDNL76B64A662J nata a Bari il 24/02/1976 e residente in Milano in Piazza Esquilino 9; in qualità di Vice Presidente e segretario.
- 2) Cristina Giovanna Agazzi, c.f. GZZCST70B43F205R nata a Milano il 03/02/1970 e residente in Milano alla Via Ugo Tognazzi 15; in qualità di Presidente.
- 3) Alessandro Giovanni Agazzi, c.f. GZZLSN68B05A940F nato a Bollate il 05/02/1968 e residente in Milano alla Via Foppa 41, in qualità di tesoriere.

2. L'Associazione ha la sede in via Grossich 16, 20131, Milano e potrà istituire ulteriori sedi e uffici secondari anche altrove. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Norme regolatrici

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto secondo la disciplina prevista dal Codice civile nonché della legge 383/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.

3. Lo Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

4. Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dello Statuto, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell'associazione e da tutti i soci.

Art.3

Finalità sociali

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti oncologiche e delle loro famiglie, attraverso attività, quali:

- l'ausilio al reperimento di qualificato sostegno psicologico della donna con patologia oncologica e della sua famiglia, dalla fase di diagnosi alle fasi successive, ivi comprese le fasi di elaborazione della comunicazione della diagnosi e della comunicazione ai familiari, le informazioni sulle tecniche di rilassamento e meditazione, sulla sessualità, sulla formazione ai caregiver;
- l'ausilio per affrontare problemi pratici e per avere informazioni sulle leggi e sui diritti che tutelano i pazienti oncologici, dal lavoro al diritto di famiglia;
- l'ausilio al recupero della bellezza e della femminilità tramite consulenza di immagine e make up, tecniche di body awareness;
- lo scambio di informazioni su ricette e principi nutrizionali idonei derivanti dalle direttive OMS e dagli studi clinici recuperabili sul mercato;
- l'intrattenimento, la ricreazione, il ballo, il fitness, ogni altra espressione di creatività;
- la condivisione delle esperienze finalizzata allo scambio di punti di vista e al reciproco sostegno;
- la mappatura sul territorio nazionale dei presidi informativi e dei contatti utili per il reperimento di prodotti e servizi necessari alla vita quotidiana;
- il coinvolgimento degli associati nella raccolta delle informazioni, anche con riguardo ad attività ed eventi dal territorio e la partecipazione diretta ad alcuni tutorial on line;
- l'organizzazione di seminari on line con partecipazione diretta delle persone;
- l'ausilio al reperimento di consulenze qualificate individuali on demand;
- la raccolta – previo il rilascio di appositi consensi ex D.Lgs. 196/2003 - di dati sulla qualità della vita di pazienti e familiari nonché lo svolgimento di ricerche su temi afferenti a patologie oncologiche;

L'associazione, per l'esercizio di tutte le suddette attività, si avvale del supporto di professionisti dichiaratisi specialisti nei rispettivi ambiti di competenza, che rispondono autonomamente della correttezza, dell'aggiornamento, della qualità delle informazioni e delle consulenze rese e della loro perfetta coerenza con i protocolli scientifici riconosciuti dalla legge.

2. L'Associazione non ha fini di lucro, non distribuisce, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'Associazione si attiene inoltre ai principi di: democraticità della struttura, esclusione dei

soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività sociali diverse da quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4

Attività sociali

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

a) collaborare con soggetti qualificati nella realizzazione dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo ed alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro;

b) contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie informandoli, con l'ausilio di soggetti specializzati.

c) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia;

d) promuovere la cultura della prevenzione e della considerazione personale e integrale del paziente;

e) fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno di associazioni e strutture sanitarie;

f) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione.

2. Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con tutti i servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta o indiretta con il suo campo di intervento, compresi Istituti ed Enti di ricerca.

3. L'Associazione inoltre ricerca e promuove l'intesa con altre associazioni, organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti nel medesimo ambito di attività e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale del malato e della promozione del benessere.

4. Infine, svolge un'attività di promozione e formazione delle proprie attività, sollecitando la partecipazione di quanti condividono le finalità dell'Associazione in modo da contribuire

all'affermazione dei valori sociali.

Art.5

Ammissione dei soci

1. All'Associazione possono aderire, oltre ai soci fondatori, tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche non commerciali, enti, istituti, associazioni) che condividono le finalità dello Statuto e che non siano in condizione di incompatibilità con il perseguimento degli scopi sociali. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Chi intende aderire all' Associazione deve:

a) presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale indicando le proprie generalità. L'aspirante Socio nella domanda di adesione dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione;

b) versare la quota associativa e la quota sociale annuale eventualmente richieste.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. I soci si suddividono in:

- soci fondatori: Cristina Giovanna Agazzi; Daniela Abbatantuono; Alessandro Giovanni Agazzi;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono **soci ordinari** coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite delegato.

Sono **soci sostenitori** coloro che partecipano alla attività dell'Associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore a quattro volte la quota annuale. L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

5. Ai soci fondatori, ordinari e sostenitori spettano eguali diritti e doveri, eccettuato per i soli soci fondatori il solo obbligo di versamento delle quote associative e della quota sociale annuale per l'intera durata dell'Associazione.

Art.6

Diritti dei soci

1. Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad eleggere od essere eletti negli organi sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato.
2. I soci hanno diritto di informazione e di controllo dell'attività associativa come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
3. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'associazione, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti di spesa e con le modalità stabilite previamente e di volta in volta autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.7

Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti da esso previsti e devono svolgere la propria attività volontaria in favore dell'associazione gratuitamente.
2. I soci sono tenuti a versare entro il termine di anno in anno stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale la quota associativa e la quota sociale annuale.

Art.8

Perdita della Qualifica di Socio. Esclusione.

La qualifica di socio si perde:

- per recesso dell'associato;
- per mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
- per cessazione dell'attività dell'Associazione;
- per il mancato rispetto delle norme statutarie.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica semplice all'indirizzo via Grossich 16, 20131, Milano da inviare al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio direttivo abbia ricevuto le predette comunicazione. L'esclusione del socio può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall'Assemblea dei Soci. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato al socio escluso

a mezzo lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità e nei termini previste dall' art. 24 del Codice Civile.

Art. 09 **Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

Art.10 **L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi appartengano.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, devono essere rispettate da tutti i soci.
4. Alle assemblee possono partecipare, in funzione consultiva, eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.
5. L'Assemblea presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente ed in mancanza da persona eletta dalla Assemblea medesima.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei soci al voto.
7. L'Assemblea, deve essere convocata, su iniziativa del Presidente, mediante comunicazione

scritta, contenente l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare spedito, anche via fax o via e-mail, a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet o sulla eventuale rivista informativa dell'Associazione o su organi di stampa. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

8. Oltre a quanto stabilito per Statuto o per legge, l'Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo dei soci formuli richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione anche per il tramite di posta elettronica semplice. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.

2. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

3. Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

4. L'Assemblea ordinaria, provvede a:

- a) stabilire l'ammontare delle quote associative e delle quote sociali annuali;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo e il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;

5. Il verbale della Assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.

6. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

7. Nelle delibere di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano eventuali contestazioni a loro carico, anche di mala gestione o violazione di obblighi associativi, non hanno voto i membri del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 12

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e dello Statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. E' necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art.13

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di due a un massimo di tre membri, eletti dalla Assemblea ordinaria tra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ulteriori e diverse cariche operative che l'associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.

3. Il Consiglio con deliberazione all'unanimità nomina il Presidente Onorario e può attribuire cariche onorarie a soci o benefattori dell'associazione per particolari e rilevanti meriti. Tali cariche sono gratuite e valide fino a revoca e non attribuiscono poteri di rappresentanza legale né diritto di voto. Esse inoltre, non comportano, per chi ne sia investito, il versamento della quota associativa e della quota sociale annuale.

4. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta. Esso ha anche la facoltà di procedere alla stesura di eventuali Regolamenti

per il funzionamento dell'Associazione. Oltre a quanto già stabilito dallo Statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:

a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;

b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione, ivi compresi l'assunzione di personale dipendente;

d) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente al programma ed alla relazione annuale sull'attività;

e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

f) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza.

5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, sia nella sede legale della Associazione che in altro luogo concordemente individuato, dai suoi membri almeno una volta l'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti personalmente o per delega almeno la maggioranza dei componenti. Ciascun consigliere può essere portatore di una sola delega.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'Associazione.

8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

9. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare spedito anche tramite fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato a mezzo telegramma o via fax o via e-mail, almeno un giorno prima della riunione.

Art.14

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

2. Il Presidente cessa dalla carica allo scadere del mandato, in caso di dimissioni, nel caso in cui non convochi l'Assemblea o il Consiglio Direttivo così come previsto dallo Statuto per un periodo superiore ad un anno.

3. In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 15

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- è a capo del personale.

Art. 16

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di maggio;

- provvede alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 bis
Rappresentanza legale

1. Il Segretario ed il Tesoriere hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ciascuno di essi può delegare le proprie funzioni ad altri membri del consiglio stesso. Gli stessi, sempre disgiuntamente, possono altresì promuovere azioni giudiziarie, compromessi e transazioni, nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

Art. 17
Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Possono essere riconfermate dal consiglio direttivo o anche in questo caso serve l'assemblea dei soci.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 18
Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà, dalle quote associative, dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'associazione. L'Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

- a) quote associative dei soci;
- b) quote sociali annuali e straordinarie quando deliberate;
- c) contributi di privati, imprese, fondazioni;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciali;
- l) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

3. L'Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt.2659 e 2660 del Codice Civile. In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell'attività della Organizzazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 19

Quota associativa e quota sociale annuale

1. La quota associativa per l'ammissione dei nuovi soci e la quota sociale annuale per la copertura dei costi di gestione, sono deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento delle quote non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3. Il versamento di quote maggiori da parte dei soci è atto di liberalità e non attribuisce maggiori poteri nell'assemblea.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione non potrà sciogliersi che per deliberazione dell'Assemblea dei soci, riunita in sede straordinaria ed assunta con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art.21

Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Il bilancio consuntivo deve rendere il conto della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è formato dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica della Associazione.

3. Poiché l'Associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo anno per l'utilizzo nell'attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatta salva la possibilità di destinazione ad altre associazioni che, per Statuto, facciano parte della medesima ed unitaria struttura dell'Associazione.

4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della assemblea, e può essere consultato da ciascun socio.

Art.22

Deliberazione e stipula delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa, nella qualità di rappresentante dell'Associazione, alla relativa stipula.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 23

Dipendenti e Collaboratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. I rapporti tra Associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché dall'art. 10, comma 6, lett. e, D.Lgs. 460/97 e/o successive modificazioni o novelle legislative integralmente o parzialmente abrogative di quest'ultima norma.

3. Eventuali prestazioni fornite dagli aderenti volontari sono gratuite potendosi prevedere a loro favore solo il rimborso delle spese autorizzate.

Art. 24

Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 25

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Milano, il dì 21/07/2016

I soci fondatori, come identificati all'art. 1, per accettazione integrale e incondizionata dell'Atto costitutivo e dello Statuto in esso integrato.

1) Daniela Abbatantuono



2) Cristina Giovanna Agazzi



3) Alessandro Giovanni Agazzi

Il presente ATTO COSTITUTIVO integrante anche lo STATUTO, viene stampato e sottoscritto in numero di 5 (cinque) copie originali, una ciascuna per i singoli Soci fondatori, una a disposizione dell'Associazione ed una per finalità di registrazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
11 AGO. 2016
REGISTRATO IN DATA
AL N. 6114 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 20000
EURO 24.600/00

Per delega del Direttore Provinciale
Daniela Pacini
Il Funzionario
Simona Enrica ABBIATI